

UFTDU

28 settembre 2018 - CNEL

LUCIA TRIA

I DIVERSI TIPI DI PERMESSO DI SOGGIORNO: UNO SGUARDO DI INSIEME¹.

SOMMARIO: 1.- Modalità di richiesta del rilascio (o del rinnovo) del titolo di soggiorno. 2.- Documenti o permessi di soggiorno che si possono chiedere tramite gli Uffici postali. 2.1.- La ricevuta rilasciata dagli Uffici postali. 2.2.- Documenti e permessi di soggiorno da richiedere alle Questure. Il PSE. 3.- Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno. 3.- Diritti esercitabili nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno. In particolare: l'esercizio di attività lavorativa. 4.- La durata dei permessi di soggiorno. 5.- Il rinnovo del permesso di soggiorno. 6.- Autocertificazioni. 7.- Casi particolari di ingresso e soggiorno regolare. 7.1.- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 7.2. - La carta blu UE. 7.3.- Ingresso e soggiorno dei cittadini UE ed equiparati. 7.4.- Ingresso e soggiorno del cittadino UE o dello straniero extracomunitario (o apolide) familiare di cittadino italiano, di un altro Stato UE o equiparato. 7.4.1.- Diversa durata del soggiorno. 7.4.2.- Modalità di presentazione della domanda per ottenere la carta di soggiorno. 7.4.3.- Soggiorni all'estero dei familiari insieme con il cittadino UE o equiparato.

1.- Modalità di richiesta del rilascio (o del rinnovo) del titolo di soggiorno.

In base ad una **Convenzione tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane s.p.a., a decorrere dall'11 dicembre 2006**, per la richiesta del permesso di soggiorno sono utilizzabili due diverse procedure — rispettivamente gestite dagli **Uffici postali o dalle Questure** (Uffici immigrazione della Provincia in cui il migrante si trova) — nel senso che per molti permessi di soggiorno specificamente indicati si può utilizzare la procedura gestita dagli Uffici postali, mentre altri permessi di soggiorno del pari individuati si possono richiedere solo alle Questure che comunque mantengono la competenza generale in materia.

In questo modo l'inoltro delle istanze risulta più agevole e, al contempo, l'accertamento dell'identità del richiedente continua ad essere garantito, con uno specifico impegno assunto per il relativo adempimento da parte della società **Poste Italiane**, cui compete anche la **verifica dei nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare**.

Per tali ultime due tipologie di permessi di soggiorno sono previste, infatti, **regole particolari**.

Infatti, al **ricongiungimento familiare** può essere abilitato soltanto lo straniero che abbia **particolari legami familiari** con altri, che sia regolarmente soggiornante nonché titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.

¹ Per eventuali approfondimenti mi permetto di rinviare a L. TRIA, *Stranieri extracomunitari e apolidi– La tutela dei diritti civili e politici*, Milano, Giuffrè, 2013.

Invece il regime particolare previsto per i permessi di soggiorno per **motivi di lavoro** — articolato nelle tre diverse tipologie del **subordinato**, **autonomo** o **stagionale** — è basato, come regola generale (cui fanno eccezione i casi previsti dall'art. 27 t.u.) sul **sistema delle quote**, che richiede come primo requisito, comune a tutti i tipi di permesso per motivi di lavoro, la necessità per l'interessato di essere in possesso, al momento di ingresso in Italia, di un **visto per motivi di lavoro**, conseguente al rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico dell'Immigrazione competente.

Se si tratta di un primo permesso di soggiorno da rilasciare per **lavoro subordinato o stagionale ad uno straniero residente all'estero** è il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, che deve presentare una specifica **richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico** competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuare.

Se, invece, **lo straniero residente all'estero** desidera esercitare in Italia **un'attività non occasionale di lavoro autonomo** deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l'esercizio dello specifico tipo di attività autonoma che intende svolgere e richiedere direttamente il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.

Quindi, nei suddetti casi, lo straniero che richiede il **primo permesso di soggiorno** a seguito di ingresso in Italia, nel possesso della autorizzazione **al lavoro** (in base all'annuale decreto flussi o fuori quota nei casi di cui all'art. 27 del t.u.) o del **nulla osta al ricongiungimento familiare**, deve, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, recarsi allo Sportello Unico Immigrazione dell'Ufficio Territoriale di Governo, ove deve presentare la **richiesta di rilascio del permesso di soggiorno** in un'apposita busta, che poi deve consegnare aperta all'Ufficio postale.

Diversamente, lo **straniero già presente in Italia ad altro titolo può**, in particolari circostanze e nell'ambito delle quote previste, svolgere un'attività lavorativa chiedendo la **conversione del proprio titolo di soggiorno**.

A tal fine l'interessato deve presentare al **SUI della Prefettura** anche per via telematica la richiesta di **conversione** del titolo di soggiorno di cui è titolare, che presuppone la relativa autorizzazione al lavoro.

Per effetto del meccanismo della conversione è possibile:

1) in caso di **titolarità di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione** svolgere:

- **attività di lavoro subordinato**;
- **attività di lavoro autonomo**, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l'ingresso dello straniero per lavoro.

2) il caso di **titolarità di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale** svolgere:

- **attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, a condizione di avere ottenuto l'anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, avere fatto rientro nello Stato di provenienza.

2. - Documenti o permessi di soggiorno che si possono chiedere tramite gli Uffici postali.

In base alla **suddetta Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la società Poste Italiane** si osserva quanto segue. se il permesso e/o titolo di soggiorno richiesto rientra tra quelli che si possono domandare tramite **gli Uffici postali** l'interessato si deve recare presso gli Uffici abilitati all'accettazione delle istanze (ovvero Uffici postali dotati di "Sportello Amico"), ove vengono distribuiti i **kit** per la presentazione delle domande di **rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno**, distinti rispettivamente per cittadini UE e stranieri extracomunitari.

I documenti o permessi di soggiorno per i quali la domanda si può presentare tramite gli Uffici postali — che sono la maggioranza — sono i seguenti:

- adozione
- affidamento
- aggiornamento della carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento fotografia)
- aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
- attesa occupazione
- attesa riacquisto cittadinanza
- asilo politico (rinnovo)
- carta di soggiorno per cittadini UE
- carta di soggiorno di familiare di cittadino UE o equiparato
- conversione del permesso di soggiorno da altra tipologia a lavoro subordinato, autonomo, famiglia, studio, residenza elettiva
- duplicato permesso di soggiorno
- duplicato carta di soggiorno
- famiglia
- famiglia: minore 14-18 anni
- lavoro autonomo
- lavoro subordinato
- lavoro nei casi particolari previsti dall'art. 27 t.u. Immigrazione
- lavoro subordinato stagionale
- missione
- motivi religiosi
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- residenza elettiva
- ricerca scientifica
- status apolide (rinnovo)
- studio (durata superiore a 90 giorni)
- tirocinio formazione professionale (durata superiore a 90 giorni)
- turismo (durata superiore a 90 giorni).

In alternativa alla compilazione cartacea, lo straniero può recarsi presso un Comune o un Patronato abilitato al servizio di **compilazione e invio telematico** delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio postale).

Al momento della presentazione della domanda all'Ufficio postale l'interessato riceve anche una comunicazione di convocazione in Questura per la sottoposizione ai **rilievi foto-dattiloscopici**. Inoltre, egli

potrà ricevere ulteriori comunicazioni nel caso sia necessario integrare la documentazione a corredo dell'istanza presentata.

2.1.- La ricevuta rilasciata dagli Uffici postali.

Al cittadino straniero viene anche rilasciata la ricevuta della raccomandata di invio della richiesta, che sostituirà il permesso di soggiorno richiesto per tutto il periodo dell'attesa della risposta da parte della Questura. Inoltre, sulla medesima ricevuta sono presenti due codici che permettono di verificare via internet lo stato di avanzamento della pratica. Verifica che si può fare anche recandosi al comune od al patronato abilitati, semplicemente esibendo la ricevuta medesima.

Tale ricevuta se accompagnata da un valido documento d'identità consente quindi di continuare a vivere regolarmente in Italia fino alla risposta (in ipotesi, anche negativa) degli Uffici sulla domanda proposta.

Questo significa che questo cittadino può firmare un contratto di affitto o di lavoro, richiedere la residenza, farsi curare, iscriversi all'università o ad altri corsi di formazione etc.

Se la procedura iniziata presso l'Ufficio postale riguarda non il primo rilascio, ma il rinnovo del titolo di soggiorno gli interessati, se il titolo di soggiorno lo consente, possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:

- della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o di altro titolo di soggiorno,
- del titolo di soggiorno scaduto,
- del passaporto o altro documento equipollente

e a condizione che:

- l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (circolare 11 marzo 2009) pertanto lo straniero può recarsi nel suo Paese e rientrare in Italia solo con volo diretto, quindi senza scali in Paesi Schengen.

In caso l'aereo faccia scalo in Paesi extra Schengen lo straniero dovrà informarsi preventivamente presso le Autorità diplomatiche (ambasciata o consolato) del Paese dello scalo oppure presso un operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo Paese;

- lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.

Tali facoltà sono concesse, alle medesime condizioni, a coloro che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare.

2.2.- Documenti e permessi di soggiorno da richiedere alle Questure. Il PSE

Alle **Questure** — che, come si è detto, possono sempre rilasciare tutti i permessi e le carte di soggiorno di qualunque tipo — nella suindicata Convenzione (con Poste Italiane) è stata assegnata **in via esclusiva** la competenza per la ricezione delle domande per le seguenti tipologie di permesso o carta di soggiorno:

- affari
- asilo politico (primo rilascio)
- apolidia (primo rilascio)
- cure mediche
- gara sportiva
- giustizia
- integrazione del minore
- invito
- minore età (minori non accompagnati)
- motivi familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 del t.u.)
- motivi umanitari
- protezione sociale
- vacanze lavoro
- volontariato

Inoltre, si deve presentare alla Questura anche la **dichiarazione di presenza** (per visite, affari, turismo, studio con durata inferiore a 90 giorni).

A partire dall'**11 dicembre 2006**, è stato previsto il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno da parte delle Questure, **in formato elettronico**. Si tratta di una tessera magnetica, simile ad una carta di credito, con un microchip al suo interno ed una banda a memoria ottica su cui sono registrati i dati anagrafici, la fotografia e le impronte del titolare.

Inizialmente sul permesso di soggiorno elettronico non veniva indicato il **motivo** per il quale era stato rilasciato, non essendo così possibile identificare agevolmente le facoltà — in primo luogo quella del lavoro — riconosciute al titolare del documento e costringendo l'interessato a richiedere alla Questura **un'attestazione cartacea** che certificasse il motivo del rilascio del permesso di soggiorno.

Dal **28 ottobre 2008**, invece, si è stabilito che nei permessi in formato elettronico venisse riportato **anche il motivo per il quale erano stati rilasciati** e che per tutti i permessi di soggiorno — sia in caso di primo rilascio che di rinnovo — fosse attribuita **decorrenza a partire dalla data del rilascio o del rinnovo**, non dalla data di scadenza del precedente titolo.

Tale ultima disposizione è stata adottata dal Ministero dell'Interno perché, a causa dei **lungi tempi "burocratici"**, spesso accadeva che le Questure consegnassero dei **permessi già scaduti** o prossimi alla scadenza, penalizzando i cittadini stranieri che ne avevano fatto tempestiva richiesta.

A seguito dell'approvazione del Regolamento CE n. 380 del 18 aprile 2008, di modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, istitutivo di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, il Ministero dell'Interno, dopo una serie di sperimentazioni, con Circolare 22 ottobre 2015, a decorrere dal 10 novembre 2015, ha esteso a tutto il territorio nazionale **un nuovo modello di permesso di soggiorno elettronico** conforme alla suindicata normativa comunitaria.

Le principali caratteristiche di questo nuovo tipo di permesso di soggiorno elettronico (PSE) sono le seguenti:

1. **Microprocessore a radio frequenza:** questo piccolo microchip è integrato nel supporto del permesso di soggiorno e non è visibile da fuori. Contiene **dati anagrafici, immagine del volto e impronte digitali** del titolare di questo documento.
2. **Accesso facilitato ed esteso, ma esclusivo:** possono accedere a queste informazioni contenute nel microprocessore sole le autorità per la sicurezza su tutto il territorio dell'Unione Europea.
3. **Impronte a partire da 6 anni: anche i bambini piccoli dovranno avere un loro documento individuale di soggiorno.** Non saranno più iscritti soltanto nel documento di uno o due genitori fino ai 14 anni. All'età di **6 anni, anche i bambini dovranno essere accompagnati in questura per rilasciare le loro impronte digitali.** Quindi, secondo la nuova disciplina, anche i figli minori possono chiedere un loro permesso di soggiorno, ma comunque resta la possibilità per i genitori di presentare la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per loro.
4. **Immagine del volto in bianco e nero:** viene utilizzata la tecnologia di *laser engraving* che permette elevati livelli di **anti-contraffazione**.
5. **Gradualità nell'applicazione della nuova disciplina.** Il nuovo modello a partire dal **10 novembre 2015** ha riguardato tutti i nuovi permessi di soggiorno richiesti da quella data in poi. Mentre si è stabilito che le pratiche ancora in fase di preparazione o istruttoria a quella data fossero concluse applicando il regime precedente per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 4487 del 26 Ottobre 2016**, ha annullato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 Ottobre 2011, nella parte in cui prevedeva l'obbligo di pagare una tassa compresa tra Eur 80,00 ed Eur 200,00 per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, confermando il contenuto della sentenza con la quale il T.A.R. Lazio si era già pronunciato il 24 Maggio 2016.

Pertanto, richiedere il rilascio o il rinnovo del **permesso di soggiorno, compresi i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**, i costi sono i seguenti:

- **Eur 30,00** per l'Assicurata a Poste Italiane;
- **Eur 16,00** per la Marca da Bollo
- **Eur 30,46** per il permesso di soggiorno - PSE 380, a titolo di contributo per la stampa del documento elettronico, da versare su apposito conto corrente postale intestato a "Ministero dell'Economia e delle Finanze" - Dipartimento del tesoro con causale "importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno Elettronico"

3.- Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno.

Per effetto della **legge n. 94 del 2009** — che ha inserito nel t.u. Immigrazione l'**art. 4-bis** — dal **10 marzo 2012** è operativo un nuovo strumento finalizzato ad avviare una reale integrazione degli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese, attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali: l'**accordo di integrazione**.

Tale accordo — che si applica in caso di **primo ingresso di persone di età superiore ai sedici anni** con contestuale richiesta di un permesso di soggiorno di **durata non inferiore ad un anno** — va sottoscritto

presso il **SUI** della Prefettura, nei casi di ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, oppure presso la **Questura** in caso di ingresso per altri motivi; per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

Al momento della sottoscrizione l'accordo viene redatto in **duplice originale** di cui uno è consegnato allo straniero nella lingua di origine ovvero, se ciò non fosse possibile, tradotto in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina, secondo le indicazioni dell'interessato.

Con l'introduzione di questo nuovo istituto anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati UE, di stipulare un patto con un **reciproco impegno** dello Stato — a fornire gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana — e dello straniero — a rispettare le regole della società civile nonché l'insieme dei doveri individuati dalla **Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione** varata dal Governo italiano nel 2007 — al fine di perseguire, nell'interesse di entrambi, un ordinato percorso di integrazione basato sul principio dei crediti (**c.d. permesso a punti**).

All'atto della stipulazione allo straniero sono assegnati **sedici crediti** che potranno essere **incrementati** mediante l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e con lo svolgimento di certe attività (percorsi di istruzione e formazione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione etc.).

Il primo adempimento richiesto per la conferma dei crediti acquisiti è rappresentato dalla **frequenza di una sessione di formazione civica e di informazione**, di durata variabile da 5 a 10 ore, da effettuare gratuitamente presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture.

La normativa prevede che **entro due anni** lo straniero debba raggiungere la quota di almeno **trenta crediti** per poter rimanere sul territorio italiano. Questi, oltre ad essere accumulati, potranno essere **anche persi** in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.

L'art. 4-*bis* citato stabilisce che la stipulazione dell'accordo di integrazione è “**condizione necessaria per il rilascio del permesso** di soggiorno”. Inoltre, “la **perdita integrale dei crediti** determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal Questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4”.

Con il regolamento, emanato con **d.P.R. 14 settembre 2011, n. 179**, sono stati fissati i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'accordo da parte dello straniero, che è in vigore dal **10 marzo 2012**, come si è detto.

Il regolamento contiene l'articolazione per crediti, le modalità e gli esiti della verifiche cui l'accordo è soggetto, l'istituzione dell'**anagrafe nazionale** degli intestatari degli accordi di integrazione ed i casi straordinari per i quali la sottoscrizione dell'accordo non è obbligatoria.

Con la **Circolare n. 1542 in data 2 marzo 2012 a firma congiunta** dei Ministri dell'Interno e per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, indirizzata a tutti i Prefetti d'Italia, sono state indicate le **linee d'indirizzo** per la corretta applicazione a livello locale delle procedure e delle misure introdotte dalla nuova normativa (vedi anche oltre paragrafo 11 del presente capitolo).

In particolare, è stato ricordato agli uffici operativi che l'art. 4-*bis* del t.u. espressamente **esclude dall'applicazione delle sanzioni della perdita del permesso di soggiorno e dell'espulsione** per il mancato adempimento dell'accordo di integrazione i titolari di permesso di soggiorno per asilo, richiesta asilo, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE nonché i titolari di altri permessi che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Ne consegue che i **suddetti stranieri, non sono esclusi dall'Accordo di integrazione e dai corsi di italiano e di educazione civica**, ma solo dalla eventuale applicazione delle previste sanzioni.

Ulteriori **istruzioni operative** sono state impartite dal Ministero dell'Interno prima con **Circolare n. 1583 del 5 marzo 2012** e da ultimo con **Circolare n. 6831 del 6 novembre 2012**, ove sono state specificate le forme di raccordo tra istituzioni scolastiche, prefetture e consigli territoriali per l'immigrazione relativamente alle sessioni di formazione civica e informazione e al test per i crediti legati alla conoscenza della lingua italiana, sulla base dell'Accordo quadro siglato il 7 agosto 2012, contenente anche le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, predisposte dal MIUR.

3.- Diritti esercitabili nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno. In particolare: l'esercizio di attività lavorativa.

Abbiamo già detto che al momento dell'accettazione dell'istanza da parte dell'Ufficio postale, allo straniero viene consegnata una **ricevuta che ha valore legale** e, accompagnata dal documento di identità, consente di **permanere legalmente sul territorio** italiano in attesa di titolo di soggiorno.

La suddetta ricevuta consente all'interessato di verificare lo stato di avanzamento della sua domanda per via telematica oppure recandosi presso uno degli sportelli del Comune o Patronato abilitati, esibendo la ricevuta in suo possesso.

Benché l'**art. 5, comma 9**, del TU stabilisca che "il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito **entro venti giorni** dalla data in cui è stata presentata la domanda", tale termine non è considerato, né dalla giurisprudenza né nella prassi, perentorio.

In base al successivo **comma 9-bis**, lo straniero che ha fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro, nelle more del **rilascio del primo permesso di soggiorno**, può comunque **iniziare ad esercitare l'attività lavorativa** per cui ha ottenuto il nulla-osta, con pienezza di **diritti previdenziali**, a condizione che:

- abbia richiesto il permesso allo Sportello unico entro i prescritti otto giorni dall'ingresso;
- abbia sottoscritto il contratto di soggiorno (oggi incluso nel **modello UNILAV**, che è il modello telematico con il quale viene comunicata all'ufficio per l'Impiego la costituzione del rapporto di lavoro);
- sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso rilasciatagli dallo Sportello unico e di ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta di permesso rilasciatagli dall'ufficio postale abilitato (oggi **modello UNILAV**).

In merito alla procedura di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno vi è stata **un'importantissima innovazione** dovuta all'applicazione, anche in questo ambito, a decorrere dal 15 novembre 2011, del

principio generale della comunicazione unificata in materia di rapporti di lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in vigore dal 1° gennaio 2007), attraverso la semplificazione delle modalità di comunicazione delle assunzioni di lavoratori subordinati (realizzata con la sostituzione del comma 2 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).

Tale principio, in ambito generale, è divenuto operativo solo **a partire dal 1° marzo 2008**, in seguito all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti).

Tuttavia, a causa di problemi tecnico-burocratici, per le assunzioni di lavoratori extracomunitari soggiornanti regolarmente nel territorio italiano è rimasto vigente per un ulteriore triennio abbondante (fino al 15 novembre 2011) l'obbligo del datore di lavoro di trasmettere con raccomandata il **modello Q (il contratto di soggiorno, stipulato ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 286 del 1998)** allo Sportello Unico per l'Immigrazione di lavoro.

Nel frattempo **l'art. 16-bis, commi 11 e 12, del d.l. 29 novembre 2008**, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che, in deroga alla disciplina generale, per i **lavoratori domestici** la comunicazione si può fare in forma semplificata **all'INPS**, che poi provvede alla trasmissione agli enti interessati, compresa la Prefettura (vedi testo riportato sotto).

Infine, con la **Circolare 28 novembre 2011 n. 4773** (seguita dalla Nota 5 dicembre 2011, n.9172) il Ministero dell'Interno ha chiarito che:

— a partire dal 15 novembre 2011 il principio generale della comunicazione unificata in materia di rapporti di lavoro è divenuto applicabile anche per le assunzioni degli stranieri extracomunitari regolari

— conseguentemente, da quella data, **è venuto meno l'obbligo del datore di lavoro, previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 394 del 1999**, di trasmettere al SUI il modello "Q", ritenendosi assolti tali obblighi con la trasmissione per via telematica del **modello "UNILAV"**, compilato in tutti i campi, al Centro per l'Impiego ove è ubicata la sede di lavoro, nei termini previsti dalla legge n. 296 del 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente l'assunzione;

— tale innovazione trova applicazione anche in caso di **lavoro domestico**, ove la comunicazione effettuata all'INPS con le modalità previste dalla legge n. 2 del 2009 è ugualmente valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del modello "Q"

— l'innovazione impatta sull'attività di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno degli **Uffici Immigrazione**, che nell'istruttoria di un permesso di soggiorno per lavoro non dovranno più accertare la presenza, tra la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, del modello "Q" e della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata allo Sportello Unico Immigrazione, **ma unicamente la sussistenza di copia del nuovo modello UNILAV**, che si trasmette ugualmente in formato elettronico.

In attesa del rilascio del titolo di soggiorno, coloro che hanno presentato domanda per il **primo rilascio** del permesso di soggiorno per **lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare** possono uscire dall'Italia e rientrarci alle medesime condizioni e con le **stesse facilitazioni previste per gli stranieri in**

attesa di rinnovo del titolo di soggiorno, previa esibizione (unitamente con la ricevuta dell'Ufficio postale) del passaporto e del visto dal quale si desuma il motivo della richiesta di soggiorno.

Viceversa, chi ha presentato **domanda di emersione** ma non ha ancora perfezionato l'iter con la convocazione presso il SUI della Prefettura non può uscire e rientrare dal territorio nazionale.

4.- La durata dei permessi di soggiorno.

La durata massima del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, **coincide con quella del visto di ingresso** (se necessario).

Invece, in caso di **permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato**, la durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno di cui all'art. 5-*bis* del t.u. Immigrazione.

Fatta questa premessa — ed escludendo i permessi di soggiorno per protezione internazionale e/o umanitaria, già esaminati prima (vedi capitolo terzo) — i **termini massimi** di durata sono i seguenti:

- **lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato**: la durata massima è di 2 anni;
- **lavoro subordinato con contratto a tempo determinato**: la durata è pari a quella del rapporto di lavoro e, in ogni caso, non può superare 1 anno;
- **lavoro autonomo**: la durata massima è pari a 2 anni;
- **lavoro stagionale**: la durata massima è di 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo), salva la possibilità di avere un permesso di durata pluriennale fino ad un massimo di tre annualità in caso di impieghi ripetitivi svolti in Italia come stagionale;
- **attesa occupazione**: almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora sia superiore (legge n. 92 del 2012);
- **studio e formazione professionale**: durata massima di 1 anno;
- **motivi familiari**: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;
- **volontariato**: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi;
- **ricerca scientifica**: pari a quella del programma di ricerca (d.lgs. n. 17 del 2008);
- **residenza elettiva (dimora)**: durata massima di 2 anni;
- **visite, affari e turismo**: non superiore a tre mesi

Negli **altri casi**, il permesso di soggiorno ha durata pari al tempo definito in base alle documentate necessità per le quali viene consentito il soggiorno: affidamento, assistenza minore, attesa cittadinanza, attività sportiva, culto (motivi religiosi), cure mediche (salute), gara sportiva, integrazione minore, lavoro subordinato ex art. 27 del t.u. (ingressi per lavoro fuori quote), missione, motivi di giustizia, soggiorno a fini investigativi (art. 2 d.l. n. 144 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005), trasporto.

5.- Il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli **Uffici postali o alla Questura**, a seconda dei motivi del rinnovo) dallo straniero almeno:

- **90 giorni prima della scadenza** in caso di permesso per rapporto di lavoro a tempo indeterminato della durata di due anni;
- **60 giorni prima della scadenza** in caso di permesso per rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno;
- **30 giorni prima della scadenza** negli altri casi.

Anche tali termini sono meramente indicativi, e per la loro inosservanza non è prevista un'immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con **permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni**, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

Va, peraltro, considerato che, in base ad un consolidato indirizzo della **Corte di cassazione**, « la spontanea presentazione, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza **non consente l'espulsione automatica dello straniero**, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato (**Cass., SU 20 maggio 2003, n. 7892; Cass., 5 maggio 2004, n. 8549; Cass., 31 agosto 2010, n. 18917; Cass., 22 marzo 2012, n. 4635; Cass., 19 settembre 2012, n. 15129**). Pertanto, in caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, si ritiene obbligo dell'Amministrazione di esaminarla e, se del caso, respingerla (anche ritenendo non sussistente la dedotta forza maggiore), mentre si esclude che l'Amministrazione stessa possa semplicemente ignorarla procedendo ad immediata espulsione.

In caso di **richiesta di rinnovo** del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine le procedure di rinnovo, lo straniero può contare sulla **piena legittimità del soggiorno** e continuare a godere dei diritti connessi al possesso del permesso stesso, purché:

- la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso, con il suddetto mitigamento;
- sia stata verificata la completezza della documentazione prescritta a corredo della richiesta di rinnovo;
- sia stata rilasciata dall'ufficio la **ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo**.

Gli effetti dei diritti esercitati **nelle more del rinnovo** del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.

È, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rinnovo, iscriversi al SSN, rinnovare la carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza o godere delle prestazioni previdenziali.

In tale fase il lavoratore straniero potrà inoltre, del tutto legittimamente, sia proseguire il **rapporto di lavoro** in corso sia instaurare un nuovo rapporto di lavoro (vedi: Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006).

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene **rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio**. Tra i più ricorrenti motivi che determinano il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno vi è la mancata stipula del **contratto di soggiorno per lavoro subordinato**, la mancanza di **mezzi di sostentamento** o di idonea sistemazione alloggiativa, la **segnalazione di "inammissibilità" da parte di un Paese** dell'area Schengen, la commissione di **reati previsti dall'art. 4, comma 3, del t.u.**

Gli stranieri in attesa del **rinnovo del titolo di soggiorno** possono **uscire dall'Italia** e rientrarci se in possesso:

- della ricevuta rilasciata da Poste Italiane s.p.a. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
- del titolo di soggiorno scaduto;
- del passaporto o altro documento equipollente.

È inoltre necessario che:

- l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (vedi: Circolare del Ministero dell'Interno 11 marzo 2009, n. 1439) pertanto lo straniero può recarsi nel suo Paese e rientrare in Italia solo con volo diretto, quindi **senza scali in altri Paesi Schengen**;
- in caso l'aereo faccia scalo in **Paesi extra Schengen** lo straniero dovrà informarsi preventivamente presso le Autorità diplomatiche (ambasciata o consolato) del Paese dello scalo oppure presso un operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo Paese;
- lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane s.p.a.;
- il viaggio non preveda il **transito in altri Paesi Schengen**, essendo lo stesso precluso.

Le medesime condizioni e facilitazioni sono applicabili agli stranieri che hanno presentato domanda per il **primo rilascio** del permesso di soggiorno per **lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare**.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente la **condanna per uno dei reati di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286 del 1998**, nella versione attualmente in vigore, comporta in via generale il **rifiuto automatico del permesso di soggiorno come anche del suo rinnovo** (vedi, da ultimo: **Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5245**).

Tuttavia, ancor più di recente, **Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2012, n. 5695**, ha escluso la applicazione dell'automatismo inerente al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del t.u. n. 286 del 1998 in riferimento ad una fattispecie di rinnovo del permesso di soggiorno negato ad una straniera che aveva commesso un **furto qualificato come aggravato, ma in realtà costituente un fatto di speciale**

tenuità, dato il modesto valore della refurtiva (peraltro, in senso conforme: **Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2012, n. 5241**).

Lo stesso indirizzo è stato seguito dalla coeva **Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2012, n. 5679**, ove l'impugnato provvedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno è stato annullato anche per difetto di motivazione perché, **convivendo la straniera interessata con due figli minori nati in Italia**, sono state ritenute applicabili le disposizioni in materia di tutela del nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 5, del TU n. 286 del 1998, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2007, **a prescindere dall'avvenuto esercizio del diritto al ricongiungimento familiare**. Conseguentemente si è sottolineato che, in base alla suddetta normativa, pur in presenza di una causa tassativamente ostativa del permesso di soggiorno, il diniego può essere pronunciato solo a seguito di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell'interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché al suo inserimento nel contesto socio-lavorativo, nella specie mancante.

Tale ultima argomentazione è stata sviluppata anche da **Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5516**, che, con riguardo ad uno **straniero coniugato con una cittadina ucraina e con questa convivente in Italia**, ha ribadito la necessità di tenere conto delle modifiche apportate all'art. 5, comma 5, del t.u. dal d.lgs. n. 5 del 2007 e alla loro applicabilità anche ai **nuclei familiari che si trovano già riuniti nel territorio nazionale, senza che sia stato necessario un procedimento di ricongiungimento** (nello stesso senso: **Cons. Stato, sez. III, 2 agosto 2012; n. 4421; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 995; id., 29 settembre 2010, n. 7200**).

Per quel che riguarda la disponibilità di **mezzi leciti di sussistenza**, di recente **Cons. Stato, 25 settembre 2012, n. 5094**, ha respinto il ricorso di uno straniero volto all'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione della **limitatissima attività lavorativa svolta dal ricorrente nell'ultimo triennio** — documentata solo per periodi brevissimi e discontinui, assolutamente insufficienti ad integrare il requisito del possesso di mezzi adeguati di sussistenza, previsto dall'art. 4, comma 3, del t.u. n. 286 del 1998 — insufficiente a consentirgli di ottenere un rinnovo per motivi di lavoro, dell'impossibilità di ottenere un nuovo rinnovo per attesa occupazione, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 394 del 1999 nonché **l'irrelevanza, ai suddetti fini, dell'eventuale lavoro nero svolto dallo straniero**.

Per **Cons. Stato, sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994** « il requisito del possesso di un **reddito minimo idoneo al sostentamento** dello straniero deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo ».

In sintesi — come ribadito da **Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2010, n. 2239** — è pacifico in giurisprudenza che: **1)** il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno richiedano la verificabile **sussistenza di precisi presupposti, deducibili dagli articoli 4, 5, comma 5, e 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998**; **2)** tali presupposti coincidono con la **disponibilità di mezzi leciti di sussistenza** (implicanti il possesso di un alloggio), regolare attività lavorativa e condotta di vita corretta, tali da far escludere, in via prognostica, ogni possibile pericolosità sociale (vedi, in tal senso, fra le tante, **Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2852 e 10 ottobre 2006, n. 6018**); **3)** tra le circostanze che precludono tassativamente il rilascio del permesso di soggiorno (e quindi, in base alla norma sopra riportata, anche il rinnovo del medesimo) l'art. 4, comma 3 del medesimo d.lgs. — nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 — pone poi espressamente il caso in cui lo **straniero "risulti condannato**, anche a seguito di applicazione

della **pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale**, per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dall'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite”.

Con riguardo a tale ultimo elemento, come si è detto, si è affermata la linea interpretativa secondo cui esso può non dare luogo all'automatico diniego del richiesto provvedimento ove venga in considerazione il **diritto all'unità familiare dello straniero**, nei termini indicati dalle modifiche all'art. 5, comma 5, del t.u. introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 (come si è detto valorizzate anche dalla **Corte costituzionale**, vedi retro paragrafo 2.1. del presente capitolo).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dalla l. 30 luglio 2002 n. 189, emerge che la **condanna** per uno dei reati ivi specificati, tra cui quelli inerenti gli stupefacenti, comporta il diniego del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno senza margini discrezionali per l'Amministrazione, avendo il diniego carattere di **atto dovuto e vincolato**. (vedi, fra le tante: **Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2011, n. 3720**).

Invece, in merito alla rilevanza da attribuire alla condanna penale emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (c.d. **patteggiamento**) ai fini del venir meno degli **effetti ostativi al rinnovo** del permesso di soggiorno, in passato si sono state prospettate **diverse interpretazioni giurisprudenziali**.

Con riferimento alle condanne “patteggiate” per reati in materia di stupefacenti, la questione può dirsi risolta dalla già citata **sentenza n. 148 del 2008 della Corte costituzionale**, che ha dichiarato **non fondata** la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 97 Cost., in quanto prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la **condanna, a seguito di patteggiamento**, per reati inerenti agli stupefacenti e senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato.

La Corte ha sottolineato, in primo luogo, che la regolamentazione dell'**ingresso e del soggiorno dello straniero** nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione, e che tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede **in materia un'ampia discrezionalità**. Deve, pertanto, escludersi che sia manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di **reati di non scarso rilievo**, come quelli connessi alla violazione della normativa sugli **stupefacenti**; né possono considerarsi manifestamente irragionevoli: *a*) il fatto che non venga presa in considerazione la sussistenza delle condizioni per la **concessione del beneficio della sospensione della pena**, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano; *b*) la mancata previsione di uno **specifico giudizio di pericolosità sociale** dei singoli soggetti, costituendo **l'automatismo espulsivo** un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa; *c*) l'emissione della condanna a seguito di **patteggiamento**, giacché, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse

disposizioni di legge, « è equiparata a una pronuncia di condanna » e, d'altra parte, “per le fattispecie — quali quelle oggetto dei giudizi *a quibus* — interamente verificatesi dopo l'entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento non appare significativo, in quanto « nell'opzione del rito alternativo, l'imputato è posto *ex ante* nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata ». Infine, la Corte ha rilevato che i parametri di cui agli artt. 24 e 97 Cost. erano stati invocati dai giudici remittenti non sulla base di autonome motivazioni, bensì in connessione con gli artt. 2 e 3 Cost. (vedi sentenze costituzionali nn. 333 del 1991; 58 del 1995; 203 del 1997; 252 del 2001; 432 del 2005; 206 e 324 del 2006; ordd. nn. 146 del 2002; 361 e 456 del 2007).

6.- Autocertificazioni.

Con decorrenza **1° gennaio 2013** (in base a quanto stabilito dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) sono state **estese anche alle richieste di rinnovo del permesso di soggiorno le norme sull'autocertificazione previste dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).**

La Circolare 17 aprile 2012, n. 3 a firma congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della P.A. e della semplificazione ha chiarito quale sia l'ambito applicativo delle modifiche introdotte dall'art. 15 della suddetta legge n. 183 del 2011 al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in particolare in riferimento ai **certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all'attestato di idoneità abitativa e alla cittadinanza.**

Nella Circolare è stato, in primo luogo sottolineata la permanente vigenza **per tutto il 2012** della regola secondo cui le Amministrazioni pubbliche sono abilitate a richiedere ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia la produzione di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati dal t.u. sull'Immigrazione (ad esempio procedimenti per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno). Gli uffici pubblici, addetti al rilascio dei certificati, dovranno in tali casi apporvi sopra espressamente **la dicitura “certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”.**

Invece, a partire dalla data suindicata, non dovranno più allegarsi alla domanda di **rinnovo del permesso di soggiorno** certificati prodotti da altre pubbliche Amministrazioni, quali, ad esempio i certificati di iscrizione alla scuola, o i certificati degli esami sostenuti nel corso di studi, o i certificati dello stato di famiglia.

La Circolare chiarisce, inoltre, che il **certificato di idoneità abitativa**, necessario ad esempio per presentare la domanda di ricongiungimento familiare, non sarà mai autocertificabile, poiché l'idoneità abitativa “rappresenta un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici comunali” e non ha, al di là del *nomen juris* utilizzato, natura di certificato.

Infine, in **materia di cittadinanza**, la circolare specifica che per tutti i procedimenti in materia di concessione della cittadinanza italiana valgono le **regole generali sull'autocertificazione**, poiché la legge sulla cittadinanza (legge n. 91 del 1992) non può considerarsi speciale rispetto al d.P.R. n. 445 del 2000. Le nuove norme in materia di autocertificazione ed acquisizione d'ufficio della documentazione valgono, pertanto, in tali procedimenti già **a partire dal 1° gennaio 2012.**

Solamente atti, stati e qualità che le autorità italiane non possono verificare perché riferibili ad **eventi realizzatisi all'estero** (es. nascita, matrimonio, certificati penali) non potranno essere autocertificati da

parte del cittadino straniero, ma dovranno essere dimostrati con idonea documentazione prodotta dal Paese straniero, tradotta e legalizzata nei termini di legge.

7.- Casi particolari di ingresso e soggiorno regolare.

Abbiamo detto che, come criterio generale, il soggiorno regolare degli stranieri nel territorio nazionale presuppone l'avvenuto ingresso legale, con o senza visto (in caso di esenzione), e il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato a norma del t.u. n. 286 del 1998 ovvero di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da uno Stato UE.

Vi sono però alcuni casi particolari in cui il **soggiorno regolare è garantito da titoli diversi dal permesso di soggiorno.**

Si tratta, principalmente, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), della carta blu UE, delle modalità di soggiorno previste per i cittadini UE e assimilati, dei titoli di soggiorno degli stranieri extracomunitari (o apolidi) familiari di cittadino italiano, dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE — cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

7.1.- Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Dall'8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri — che veniva rilasciata in base all'art. 9 del t.u. Immigrazione, nella **versione previgente** alle modifiche introdotte con d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) — è stata sostituita dal **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.**

Ne consegue che, nell'attuale ordinamento giuridico il termine “carta di soggiorno” viene utilizzato per indicare un istituto completamente diverso, cioè esclusivamente il titolo di soggiorno rilasciato agli stranieri extracomunitari che sono familiari di cittadini UE o equiparati residenti sul territorio italiano (ai sensi art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, come modificato dal d.l. n. 89 del 2011, convertito dalla legge n. 129 del 2011), come vedremo nel successivo paragrafo 4.4.

Il **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo** è un particolare titolo di soggiorno a tempo **indeterminato** che può essere richiesto solo da chi possiede un ordinario permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

– Condizioni per il rilascio

La domanda va presentata presso gli **Uffici postali** oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i **Comuni** che offrono questo servizio o anche presso i **Patronati abilitati.**

Alla domanda è necessario allegare:

- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo, come da documentazione acclusa in caso di domanda presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico;
- contrassegno telematico.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a **chi è considerato pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.**

La richiesta può essere presentata anche **per gli stessi familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento familiare**, cioè:

- 1) il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- 2) i figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- 3) i figli maggiorenni a carico che non possano permanentemente provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- 4) i genitori a carico.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra, è necessario:

- avere un **reddito sufficiente** alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la **certificazione anagrafica** che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e convalidata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- il **superamento di un test di conoscenza della lingua italiana**: il giorno 9 dicembre 2010 è entrato in vigore il decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 4 giugno 2010, recante le "Modalità di svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana". Lo stesso decreto ha attribuito alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo le competenze relative alla ricezione delle richieste di svolgimento del test, alla convocazione dello straniero presso le sedi individuate ed alla acquisizione dell'esito ai fini della comunicazione alla Questura. Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno ha predisposto un sistema informatico, di supporto alle Prefetture, che consente di ricevere le richieste degli stranieri, di organizzare lo svolgimento del test e di acquisirne gli esiti. Tali attività sono dettagliatamente descritte dalla Circolare n. 7589, diramata dal medesimo Dipartimento, il 16 novembre 2010.

Sono esclusi dall'obbligo di sostenere il test, **i figli minori di anni 14, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.**

Inoltre, non è necessario effettuare il test della lingua italiana, qualora lo straniero sia in possesso di:

a) attestati o titoli che certifichino la **conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo** di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;

b) **titoli di studio o titoli professionali** (diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado, oppure certificati di frequenza relativi a corsi universitari, master o dottorati);

c) **riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al suddetto livello A2** ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del t.u. per l'Immigrazione;

d) **attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, comma 1 lett. a), c), d), q) del d.lgs. n. 286 del 1998 e successive modificazioni;**

e) certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da **gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico** derivanti dall'età, da patologie o handicap.

● **Diritti che si acquisiscono**

Con il **permesso di soggiorno CE** è possibile:

- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogati dalla pubblica Amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.

Il permesso di soggiorno CE è a **tempo indeterminato** ed è valido come documento di identificazione personale per **5 anni**, alla scadenza il titolare può chiederne il rinnovo (come documento di identificazione) producendo nuove fotografie.

Lo **straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro**, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo del soggiorno.

In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno rinnovabile alla scadenza, mentre ai **familiari** verrà rilasciato un permesso di soggiorno per **motivi di famiglia**.

Il **coniuge di straniero titolare di permesso di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo o di straniero che ha comunque inoltrato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i figli ultraquattordicenni e i genitori a carico se conviventi con il titolare o il richiedente del permesso di soggiorno CE possono chiederne il rilascio per motivi familiari.

Invece, i **figli minori di anni 14** non devono fare una domanda autonoma rispetto a quella del genitore (o dei genitori) con cui convivono. In questo caso il genitore nel richiedere il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dovrà chiedere l'iscrizione, sul proprio documento, del figlio minore degli anni 14.

- **Incompatibilità e revoca**

Non possono richiedere il permesso di soggiorno CE gli stranieri che:

- soggiornano per motivi di studio o formazione professionale e ricerca scientifica;
- soggiornano per protezione temporanea o per motivi umanitari;
- soggiornano per asilo o sono in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- godono di uno status giuridico previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla Convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla Convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Il permesso di soggiorno CE è revocato:

- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di **12 mesi** consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a **6 anni**.

7.2. - La carta blu UE.

Il **d.lgs. 20 giugno 2012, n. 108** (Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati), che è **in vigore dall'8 agosto 2012**, ha inserito nel t.u. Immigrazione l'**art. 27-quater**, con il quale è stato disciplinato il

rilascio della carta blu UE, nulla osta per l'ingresso e il soggiorno in favore dei lavoratori altamente qualificati, provenienti da Paesi oltre i confini UE.

È stato così introdotta una nuova tipologia di ingresso per motivi di lavoro, non subordinato ai decreti flussi annuali, andando ad ampliare notevolmente i cosiddetti **ingressi "fuori quota"**, già previsti — per i lavoratori altamente specializzati — nell'ordinamento italiano dall'art. 27, comma 1 lettera a), del t.u. Immigrazione.

A differenza di quanto in precedenza previsto in Italia, non è più necessario che il lavoratore entri alle dipendenze di una società estera con sedi sul territorio nazionale.

Secondo la nuova normativa la Carta blu UE può essere rilasciata a lavoratori altamente specializzati — sia **residenti all'estero sia già soggiornanti ad altro titolo in Italia** — che abbiano seguito un percorso di studio almeno triennale nel proprio Paese nel settore di specializzazione per il quale richiedono la Carta Blu, risultante da attestazione dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia ed abbiano ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici, ecc.).

Non possono richiedere la Carta blu UE gli stranieri extracomunitari:

- titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea o per motivi umanitari;
- beneficiari di protezione internazionale;
- ricercatori entrati in Italia ai sensi dell'art. 27-ter del t.u.;
- familiari di cittadini UE che abbiano già esercitato il diritto al soggiorno ai sensi del d.lgs. 30 del 2007;
- soggiornanti di lungo periodo *ex art. 9-bis* t.u.;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori già entrati fuori quota ai sensi dell'art. 27 del t.u. come dirigenti o personale altamente specializzato, lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, ammessi temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici, lavoratori dipendenti di società estere distaccati in Italia per specifici contratti di appalto (art. 27, lett. a), g) e i) d.lgs. 286 del 1998.

Con la **Circolare 3 agosto 2012, n. 5209** del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del **Ministero dell'Interno**, sono state diffuse le istruzioni da seguire per la presentazione della relativa domanda, a cura del datore di lavoro.

Il datore di lavoro richiedente non deve aver subito condanne penali, anche a seguito di patteggiamento per reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, relativi allo sfruttamento della prostituzione, per reati inerenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavoro (art. 603 cod. pen.) o per i reati di cui all'art 22, comma 12, t.u. (aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).

La prevista procedura d'iscrizione al rilascio dei nulla osta — che non possono avere validità inferiore a tre mesi — è piuttosto semplice e consta di **pochi passaggi**, che possono essere svolti ad per via telematica da un qualsiasi computer privato.

I dati da fornire sono i seguenti:

- **contratto di lavoro** o la proposta di lavoro vincolante **della durata minima di un anno** per attività lavorativa che richieda la qualifica professionale superiore, come intesa dalla norma;
- il **titolo di istruzione** e la relativa qualifica superiore;
- l'**importo annuale lordo**, calcolato in base ai parametri indicati dalla normativa (cioè: retribuzione annuale lorda **non inferiore** al triplo del livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dunque non inferiore a **euro 24.789,00**).

A proposito del **requisito economico**, va sottolineato che la retribuzione richiesta è pari al doppio di quanto previsto dalla direttiva (cioè una volta e mezzo lo stipendio medio annuale lordo). Pertanto, in dottrina è stato rilevato che la norma nazionale potrebbe essere disapplicata da parte dei giudici in sede di impugnativa del rigetto del nulla osta per insufficienza del requisito reddituale.

Entro un massimo di **90 giorni si potrà conoscere l'esito** della domanda inoltrata e, in caso positivo, il lavoratore straniero potrà raggiungere il SUI per **firmare il contratto di soggiorno** in seguito al riconoscimento della professionalità e alla relativa concessione della Carta blu UE.

Una volta autorizzato l'ingresso e iniziato il rapporto lavorativo, lo straniero per i **primi due anni di lavoro potrà lavorare esclusivamente nel settore per cui è stato autorizzato** e potrà cambiare datore di lavoro facendone domanda alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di decorso dei 15 giorni senza che l'Amministrazione si sia pronunciata l'autorizzazione si intenderà concessa (silenzio-assenso).

Dopo **18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro**, lo straniero extracomunitario potrà fare ingresso in Italia per lavorare nello stesso settore: il datore di lavoro italiano dovrà, anche in questo caso, chiedere l'autorizzazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si dovrà pronunciare entro 60 giorni. Parimenti lo straniero titolare di carta blu UE rilasciata in Italia potrà **dopo 18 mesi trasferirsi per motivi di lavoro in altro Paese membro**, in base alle relative procedure nazionali.

7.3.- Ingresso e soggiorno dei cittadini UE ed equiparati.

Dagli **artt. 18, 45 e 52 del TFUE** si desume che ai cittadini della UE è riconosciuto il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ciascuno dei quali però può prevedere limitazioni a tale diritto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

L'esercizio del suddetto diritto di libera circolazione e soggiorno è disciplinato dalla **direttiva 2004/38/CE**, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Tale direttiva ha ricevuto attuazione nel nostro Paese con il **d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30**, poi modificato dal **d.lgs. 28 febbraio 2008, n. 32** (sui quali vedi anche retro spec. paragrafo 2.2., *sub* 8, della seconda sezione del capitolo secondo).

Da tutto ciò deriva che l'ingresso e il soggiorno dei cittadini UE ed equiparati e dei loro familiari anche extracomunitari o apolidi non sono regolati dal t.u. Immigrazione, ma dalla suddetta normativa.

Tale disciplina prevede che ai cittadini dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'**Accordo SEE** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nonché i cittadini della **Confederazione elvetica** (in base al relativo Accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002, a seguito della legge di ratifica 15 novembre 2000, n. 364) e quelli di **San Marino** (Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, ratificata e resa esecutiva con legge 6 giugno 1939, n. 1320) si applica una normativa più favorevole rispetto a quella generale per l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli altri Stati europei.

I presupposti generali su cui si basa tale normativa sono i seguenti:

1) hanno diritto ad entrare e soggiornare in Italia, **qualunque sia la loro cittadinanza**, anche i familiari del cittadino UE o equiparato residente nel nostro Paese per motivi di lavoro, di studio o di soggiorno, sempre che si tratti di familiari — anche extracomunitari o apolidi — che accompagnano o raggiungono il cittadino di uno degli indicati Paesi che soggiorni in un Paese europeo diverso da quello di cui è cittadino;

2) il suddetto diritto di soggiorno in Italia è riconosciuto ai seguenti familiari: *a)* il **coniuge**; *b)* i **figli**, propri o del coniuge, di età inferiore a 21 anni o a carico; *c)* gli **ascendenti in linea retta**, a carico, proprio o del coniuge (genitori, nonni, bisnonni); *d)* il **partner** con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile, certificata dallo Stato di appartenenza del cittadino UE; *e)* **ogni altro familiare** che nel Paese di provenienza sia **convivente o a carico** del cittadino UE o che necessiti di essere assistito da quest'ultimo per gravi motivi di salute.

I requisiti richiesti per il soggiorno sia del cittadino UE sia dei familiari, sono diversi a seconda che si tratti di:

a) un soggiorno per un periodo inferiore a tre mesi;

b) un soggiorno per il periodo successivo ai primi tre mesi e compreso entro cinque anni;

c) un soggiorno permanente dopo il primo quinquennio.

Della normativa che si applica ai familiari parleremo del successivo paragrafo.

Per quel che i cittadini UE ed equiparati, la disciplina è la seguente.

a) Per il soggiorno Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, è sufficiente presentare presso un Ufficio di Polizia la **dichiarazione di presenza sul territorio nazionale**. L'ufficio gli restituirà copia della dichiarazione, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia.

Durante i primi tre mesi di soggiorno il cittadino UE e i suoi familiari **non** godono del diritto a **prestazioni di assistenza sociale**.

In mancanza della dichiarazione di presenza, si presume che il cittadino comunitario si sia protratto per più di tre mesi.

Coloro che intendano fissare la propria residenza in Italia, se rientrano in una delle categorie abilitate al soggiorno superiore a tre mesi, possono chiedere subito l'**iscrizione all'anagrafe** senza effettuare la dichiarazione di presenza.

Comunque resta salva la generale possibilità dell'allontanamento nell'ipotesi in cui il cittadino UE o i suoi familiari costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 20 d.lgs. n. 30 del 2007).

b) Per il soggiorno per periodi superiori ai 3 mesi è necessario soltanto **isciversi all'anagrafe del Comune di residenza**. Per l'iscrizione bisogna presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.

Se i motivi del soggiorno sono diversi da quelli suddetti è, invece, necessario dimostrare di avere **un'assicurazione sanitaria e le risorse economiche sufficienti per il soggiorno stesso**.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 30 del 2007, il cittadino UE, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto di soggiorno anche dopo la scadenza del titolo se: 1) è temporaneamente inabile al lavoro per un infortunio o una malattia professionale; 2) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver svolto attività lavorativa in Italia (a certe condizioni prestabilite); 3) segue un corso di formazione professionale, collegato all'attività lavorativa.

I cittadini della UE che vengono in Italia per cercare lavoro non rientrano tra le categorie per le quali è prevista la conservazione del diritto di soggiorno, ma comunque godono di una disciplina di favore.

Coloro che abbiano i requisiti per il soggiorno superiore a tre mesi godono della **parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani**, salvo limitazioni indirette derivanti dal riconoscimento del titolo di studio posseduto nonché restrizioni per l'accesso agli impieghi pubblici che implicino l'esercizio di pubblici poteri e la salvaguardia di interessi generali dello Stato.

I cittadini UE (ed equiparati) che hanno presentato domanda di **carta di soggiorno prima dell'11 aprile 2007** (giorno di entrata in vigore del d.lgs. n. 30 del 2007, che per primo ha abolito l'obbligo la carta di soggiorno CE, in questi casi), potranno iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e con l'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Va, infine, precisato che se i beneficiari del diritto al soggiorno superiore a tre mesi **perdono uno dei requisiti** che aveva consentito il riconoscimento del diritto stesso possono essere destinatari di un provvedimento di allontanamento, a certe condizioni e comunque solo dopo che si è accertato che rappresentano un **"onere irragionevole"** per il sistema di assistenza sociale nazionale.

c) Il diritto di soggiorno permanente viene, di regola, riconosciuto al cittadino UE che ha soggiornato **legalmente e continuativamente in Italia per cinque anni**.

Vi sono ipotesi particolari in cui il diritto al soggiorno permanente può essere acquisito prima dei cinque anni (vedi art. 15 del d.lgs. n. 30 del 2007).

Il cittadino UE che ha acquisito il diritto al soggiorno permanente può ottenere dal Comune di residenza, producendo idonea e specifica documentazione, un **"attestato di soggiorno permanente"**, mentre il cittadino extracomunitario nella stessa situazione può ottenere dalla Questura competente una **"carta di**

soggiorno permanente per familiare di cittadino UE". Questa carta è rilasciata con validità dieci anni ed è rinnovabile, salve interruzioni del soggiorno superiori a due anni o provvedimenti di allontanamento.

Il vantaggio maggiore del diritto al soggiorno permanente è quello di poter **continuare a soggiornare in Italia anche in mancanza dei requisiti** di reddito e di lavoro originariamente richiesti.

Va anche precisato che ai cittadini UE che risiedono legalmente in Italia la **cittadinanza per naturalizzazione** può essere concessa dopo quattro anni di residenza, anziché dopo dieci anni, come accade di regola per gli stranieri extracomunitari.

Infine, va sottolineato che i cittadini UE **possono essere allontanati** dal territorio dello Stato per: *a*) cessazione del diritto di soggiorno (salve le suindicate eccezioni); *b*) motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

È importante sottolineare che i familiari, comunitari o extracomunitari, del cittadino UE residente in Italia, **possono svolgere al pari del cittadino UE qualsiasi attività lavorativa** (autonoma o subordinata), escluse quelle che la legge riserva ai cittadini italiani.

7.4.- Ingresso e soggiorno del cittadino UE o dello straniero extracomunitario (o apolide) familiare di cittadino italiano, di un altro Stato UE o equiparato.

7.4.1.- Diversa durata del soggiorno.

1) Soggiorni inferiori a tre mesi

- I **familiari stranieri (cioè extracomunitari o apolidi)** del cittadino italiano, di uno Stato UE, di uno Stato aderente all'**Accordo SEE, della Confederazione elvetica** o di **San Marino** devono essere in possesso di un **passaporto valido** e del **visto d'ingresso** (a meno che il loro Paese non abbia accordi con l'Italia che prevedano l'esenzione dal visto), che viene rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste. Se già sono in possesso della "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" non hanno l'obbligo del visto.

- I **familiari cittadini UE** devono essere in possesso di un **documento d'identità valido per l'espatrio** rilasciato dal proprio Paese.

Tutti i familiari hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di presenza, insieme con il cittadino UE e durante il primo trimestre di soggiorno non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale.

2) Soggiorni superiori a tre mesi

I requisiti richiesti si diversificano sia per le differenti categorie di familiari e sia per la cittadinanza (UE o no) dei familiari.

- Il **coniuge, i figli**, di età inferiore a 21 anni o a carico e gli **ascendenti in linea retta**, a carico **se cittadini UE o equiparati** devono iscriversi — entro 3 mesi dall'ingresso in Italia — all'anagrafe del Comune di residenza presentando: 1) un documento d'identità valido; 2) la documentazione che attesti il rapporto di parentela o la condizione di familiare a carico (quest'ultima può anche essere autocertificata); 3) una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno; 4) un'autocertificazione del cittadino UE

di riferimento, già titolare del diritto al soggiorno, sulla disponibilità di risorse sufficienti per sé e per i propri familiari.

- **I suddetti familiari, se extracomunitari o apolidi**, devono richiedere alla Questura — entro 3 mesi dall'ingresso in Italia — il rilascio della carta di soggiorno di familiare di cittadino UE ed iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza presentando, oltre al passaporto e al visto d'ingresso, quando richiesto, la documentazione prevista per i familiari comunitari.

È possibile presentare la richiesta d'iscrizione al Comune **anche prima dell'ottenimento della carta di soggiorno**, ma procedura di iscrizione verrà ultimata solo dopo il rilascio del titolo di soggiorno. Una volta completata l'iscrizione anagrafica del familiare extracomunitario, il Comune ne darà comunicazione alla Questura competente per territorio.

Va precisato che la polizza sanitaria e l'autocertificazione sulla disponibilità economica non sono richieste nel caso di familiari di un cittadino UE **soggiornante in Italia per motivi di lavoro**, subordinato o autonomo.

- Il **partner** con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile e certificata nonché **ogni altro familiare** che nel Paese di provenienza sia convivente o a carico del cittadino UE o che necessiti di essere assistito da quest'ultimo per gravi motivi di salute, se **cittadini UE**, devono iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza presentando: 1) un documento d'identità valido; 2) la documentazione, prodotta dallo Stato del cittadino UE avente già diritto al soggiorno, che attesti il rapporto di parentela o la relazione stabile; 3) un'autocertificazione sulla condizione di familiare a carico o convivente, o sulla sussistenza di gravi motivi di salute che rendono necessaria l'assistenza da parte del cittadino UE avente già diritto al soggiorno; 4) una polizza di assicurazione sanitaria della durata di almeno un anno; 5) un'autocertificazione del cittadino UE avente, già diritto al soggiorno, sulla disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o partner.

- **I suindicati familiari se extracomunitari**, devono entrare in Italia con un **visto per residenza elettiva** ed — entro 3 mesi — richiedere alla Questura il rilascio del **permesso di soggiorno per residenza elettiva**.

Anche in questi casi la polizza sanitaria e l'autocertificazione sulla disponibilità economica non sono richieste nell'ipotesi di familiari di un cittadino UE soggiornante in Italia per motivi di lavoro, subordinato o autonomo.

Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, **i familiari stranieri** (cioè cittadini extracomunitari o apolidi) del cittadino italiano, di uno Stato UE, di uno Stato aderente all'**Accordo SEE, della Confederazione elvetica** o di **San Marino** devono chiedere la "**carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione**", presentando domanda presso la Questura o inoltrandola tramite le Poste.

Si tratta di un titolo di soggiorno particolare introdotto nel nostro ordinamento dal citato d.lgs. n. 30 del 2007, ma ancora oggi poco conosciuto e poco applicato dalle Questure che, come denunciato da alcune organizzazioni umanitarie, continuano a fare "confusione" e a rilasciare, al posto della carta un permesso di soggiorno di durata variabile.

E, benché le differenze tra i due titoli siano sensibili — per il periodo di validità, per l'accesso al lavoro, alle prestazioni previdenziali e assistenziali, per la libertà di movimento al di fuori dello Stato italiano — tuttavia **gli interessati difficilmente esercitano il loro diritto di difesa** presentando ricorso al giudice ordinario, cui compete la giurisdizione, come si desume dal combinato disposto degli articoli 8 del d.lgs. n. 30 del 2007 e

30 del d.lgs. n. 286 del 1998, (vedi, per tutte: **Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4318; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 luglio 2008, n. 8771**), e si “accontentano” del permesso di soggiorno, pur avendo diritto alla carta.

Ne consegue che le **prassi sbagliate continuano** ad avere applicazione.

I familiari che possono chiedere la carta sono quelli già indicati nel paragrafo precedente: il coniuge; i figli anche del coniuge di età inferiore a 21 anni o pure di età superiore ai 21 anni se sono a carico del cittadino italiano o equiparato; **ascendenti in linea retta**, a carico, proprio o del coniuge (genitori, nonni, bisnonni); il **partner** con cui il cittadino UE abbia una relazione stabile, certificata dallo Stato di appartenenza del cittadino UE; **ogni altro familiare** che nel Paese di provenienza sia **convivente o a carico** del cittadino UE o che necessiti di essere assistito da quest'ultimo per gravi motivi di salute.

Alla **domanda si allegano i seguenti documenti**: 1) documento d'identità o passaporto; 2) documento che attesti la qualità di familiare ed eventuale gli altri specifici requisiti richiesti nei vari casi (vivenza a carico, appartenenza al nucleo familiare, gravi problemi di salute, titolarità di un autonomo titolo di soggiorno che dimostri la qualità di familiare); 3) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino UE; 4) fotografia del richiedente in formato tessera (quattro esemplari).

Non è invece più previsto l'obbligo di allegazione del **visto di ingresso**, prima contemplato dagli artt. 9 e 10 del d.lgs. n. 30 del 2007, modificati sul punto dal d.l. n. 89 del 2001 cit.

La carta di soggiorno in oggetto ha una **validità di cinque anni** dalla data del rilascio.

3) Diritto di soggiorno permanente

Dopo cinque anni di permanenza legale e continuativa, i familiari del cittadino UE o equiparato, qualunque sia la loro cittadinanza, acquisiscono il **diritto di soggiorno permanente**.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente **sei mesi in un anno**, nonché da assenze di durata anche superiore dovute all'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro UE o in un Paese terzo.

Il calcolo dei 5 anni **parte dalla data d'inizio di validità del titolo di soggiorno** (permesso o carta) **già posseduto** dall'interessato.

Anche per il riconoscimento del diritto di soggiorno permanente sono previsti requisiti diversi, a seconda che il familiare sia cittadino UE o no.

- **Se il familiare è cittadino UE** deve presentare la **richiesta di soggiorno permanente** direttamente al Comune di residenza che, entro trenta giorni, rilascerà la relativa attestazione.
- **Se il familiare è extracomunitario o apolide** deve chiedere alla Questura del luogo di residenza — prima della scadenza della carta di soggiorno temporanea — la “**carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini dell'Unione**”, che verrà rilasciata entro novanta giorni.

7.4.2.- Modalità di presentazione della domanda per ottenere la carta di soggiorno.

In particolare:

- il coniuge straniero presenta la **domanda direttamente in Questura. Dopo il primo permesso di 5 anni, il coniuge di cittadino italiano o comunitario può richiedere la Carta permanente;**
- i parenti stranieri (coniugi, genitori, figli) entrati col **visto per motivi di famiglia** presentano domanda di permesso **direttamente in Questura;**
- i parenti entro il secondo grado presentano domanda direttamente in Questura.

Per ottenere, allo scadere dei primi cinque anni, la carta permanente il **figlio maggiorenne, i genitori e i suoceri del cittadino italiano o equiparato** devono accludere alla domanda l'ulteriore documentazione prescritta.

I parenti di cittadino italiano o equiparato oltre il secondo grado di parentela in possesso di permesso di soggiorno per famiglia non possono più rinnovare il permesso al medesimo titolo né convertirlo in permesso per attesa occupazione o lavoro.

I suddetti familiari possono chiedere **l'aggiornamento della carta** (temporanea o permanente) o di altro titolo di soggiorno in loro possesso in caso di cambiamento di residenza, rinnovo del passaporto o variazioni anagrafiche.

Si deve provvedere all'aggiornamento anche nel caso in cui il coniuge e i figli minorenni iscritti sul permesso/carta di soggiorno sono diventati cittadini italiani. La domanda va presentata direttamente in Questura.

7.4.3.- Soggiorni all'estero dei familiari insieme con il cittadino UE o equiparato.

Le suddette categorie di familiari extracomunitari o apolidi di cittadino italiano, UE o equiparato possono soggiornare con questo in un altro Stato UE o equiparato.

Per l'espatrio l'unico documento sempre necessario è un **passaporto in corso di validità**. Talvolta, a seconda del Paese di origine, si richiede anche un **visto d'ingresso del Paese UE di destinazione**.

In particolare il suddetto **visto di ingresso** per i familiari extracomunitari o apolidi **non è necessario**: 1) se il Paese di destinazione quale viaggiano appartiene allo spazio Schengen (nel quale non sono compresi: Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito) e hanno un permesso di soggiorno o un visto rilasciati da un altro Paese Schengen; 2) **oppure se viaggiano insieme con il familiare cittadino UE o per raggiungerlo** e sono in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da un Paese dell'UE diverso da quello di cittadinanza del familiare UE, sulla quale deve essere indicato chiaramente che il titolare è familiare di un cittadino dell'UE.

Va tenuto presente, al riguardo, che il **partner registrato e i parenti** del cittadino UE possono chiedere alle autorità di un Paese dell'UE di essere **ufficialmente riconosciuti come familiari del suddetto cittadino dell'UE**, ma tale riconoscimento non è un atto dovuto dello Stato UE destinatario della relativa richiesta, che però deve essere esaminata.

Comunque, per evitare problemi alla frontiera, è bene prendere contatto in anticipo con il **Consolato o l'Ambasciata dello Stato UE di destinazione** per sapere quali documenti verranno chiesti alla frontiera ai

familiari provenienti da Paesi extra-UE, tenendo presente che non tutti gli Stati UE applicano in modo corretto la legislazione europea e che, pertanto, ai familiari provenienti da Paesi extra-UE potrebbero essere negati alcuni diritti di loro spettanza.

Nel caso in cui sia necessario, il **visto d'ingresso** va richiesto con congruo anticipo al Consolato o all'Ambasciata dello Stato UE di destinazione, accludendo alla domanda i documenti prescritti dallo Stato stesso (che non sono uguali per tutti i Paesi UE). La legislazione UE prevede che la relativa procedura debba essere svolta **in tempi brevi e gratuitamente**. In particolare:

a) i Paesi appartenenti allo spazio Schengen, in cui si può viaggiare senza passaporto, sono tenuti a rilasciare il visto **entro 15 giorni**, salvo rare eccezioni debitamente giustificate e i visti rilasciati da uno Stato appartenente al suddetto spazio sono validi in tutti i Paesi dello spazio Schengen;

b) tutti gli altri Paesi (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito) devono rilasciarlo **il più presto possibile**.

Se i familiari in argomento giungono alla frontiera senza il visto d'ingresso richiesto, le autorità dovrebbero offrire loro l'**opportunità di dimostrare in qualsiasi modo** il legame di parentela, sicché se tale dimostrazione viene data il visto d'ingresso dovrebbe essere concesso **immediatamente**, anche se pure in questo caso non tutte le prassi adottate dagli Stati UE sono fedeli alla legislazione europea e, pertanto, ai familiari provenienti da Paesi extra-UE potrebbero essere negati alcuni diritti di loro spettanza.

In casi eccezionali, è possibile ad un Paese UE **negare l'ingresso a cittadini dell'Unione e ai loro familiari** "per ragioni politiche, di sicurezza o di salute pubblica", dando però dimostrazione che si tratta di persone che costituiscono "minaccia concreta e sufficientemente grave" ai suddetti interessi nazionali. Pure in questo caso il destinatario del provvedimento ha diritto di riceverne comunicazione **per iscritto** e di essere informato dei motivi del provvedimento, delle sue conseguenze e delle modalità e dei termini per presentare ricorso

Anche per i suddetti soggiorni all'estero sono previsti tre tipi di disciplina a seconda della lunghezza del soggiorno. In particolare:

a) per soggiorni fino a tre mesi

L'unico documento necessario è un **passaporto in corso di validità** e, talvolta, a seconda del Paese di origine, un **visto d'ingresso**.

In alcuni Stati membri UE è necessaria la **dichiarazione di presenza** presentata dagli stranieri successivamente all'arrivo, entro un periodo di tempo ragionevole. In assenza di tale dichiarazione, è possibile che le autorità locali impongano il pagamento di una sanzione.

Durante il soggiorno nel Paese ospitante, i familiari in argomento hanno diritto allo **stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali**, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, la retribuzione, le prestazioni volte ad agevolare l'accesso al lavoro, l'iscrizione presso istituti scolastici, e così via.

Anche nella qualità di **turisti**, non dovrebbero pagare costi più elevati, per esempio per visitare musei o usufruire dei servizi di trasporto pubblico.

Se, però, il cittadino UE o equiparato è **pensionato** in alcuni Paesi UE non è prevista la concessione neanche per i familiari di **un sostegno al reddito** per i primi tre mesi di soggiorno.

Inoltre, le autorità del Paese ospitante **possono espellere** i suddetti familiari stranieri del cittadino UE o equiparato se è dimostrato che essi rappresentano una grave minaccia all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla salute pubblica. La relativa decisione deve essere comunicata per iscritto agli interessati, con la precisazione di tutti i motivi del provvedimento e l'indicazione delle **modalità** e dei **termini per presentare ricorso**.

b) per soggiorni superiori ai tre mesi

- Se il cittadino di uno Stato UE o equiparato **lavora in un altro Paese dell'UE** (come dipendente, lavoratore autonomo o distaccato), i familiari possono soggiornare insieme con il lavoratore senza dover soddisfare altre condizioni;
- se invece il cittadino UE o equiparato è un **pensionato** e vive in un Paese dell'UE diverso dal proprio, i familiari possono soggiornare insieme con il pensionato purché questo dimostri di disporre di: 1) un reddito sufficiente per vivere senza aver bisogno di sussidi; 2) un'assicurazione sanitaria completa nel Paese ospitante.

Le autorità nazionali **non** possono esigere che il suddetto reddito superi il livello al di sotto del quale la famiglia può beneficiare di un **sussidio di base** nel Paese ospitante.

I familiari stessi devono anche iscriversi presso le autorità del Paese ospitante (in genere il Comune o il Commissariato di polizia) **entro tre mesi** dal loro arrivo per ottenere il rilascio della **carta di soggiorno** alle competenti autorità del Paese ospitante (in genere il Comune o il Commissariato di polizia). Per ottenere tale documento devono presentare: 1) un passaporto in corso di validità; 2) l'**attestato d'iscrizione** in qualità di cittadino dell'UE del cittadino di cui si è familiari o un altro **documento che attesti la propria residenza** nel Paese ospitante; 3) un documento che comprovi l'esistenza di un **vincolo familiare**, come un certificato di nascita o di matrimonio; 4) per **figli (o nipoti)**: un documento attestante che sono di età inferiore a 21 anni o a carico; 5) per **genitori (nonni o bisnonni)**: un documento attestante che sono a carico.

Non sono richiesti altri documenti.

Di solito **la carta di soggiorno** è rilasciata **gratuitamente**, o dietro versamento della stessa somma prevista per le carte d'identità dei cittadini nazionali.

La carta rilasciata dovrà indicare chiaramente che il **titolare è familiare di un cittadino dell'UE**.

Le autorità locali devono decidere se concedere o meno la carta di soggiorno **entro 6 mesi**. In caso di risposta negativa, si può fare ricorso.

La validità della carta deve essere pari a **5 anni** (o meno, in funzione della durata prevista per il soggiorno del cittadino UE), sebbene possa rendersi necessario comunicare eventuali **cambi d'indirizzo** alle autorità locali.

In molti Paesi i familiari devono essere sempre muniti di **passaporto** e carta di soggiorno. Se lasciano a casa i documenti rischiano una sanzione, ma **non possono essere espulsi** soltanto per questa ragione.

Durante il soggiorno nel Paese ospitante, i suddetti familiari cittadini di Paesi extra-UE o apolidi hanno diritto allo **stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali**, in particolare per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, la retribuzione, le prestazioni volte ad agevolare l'accesso al lavoro, l'iscrizione presso istituti scolastici, ecc.

Finché soddisfano le condizioni previste in materia di soggiorno i familiari stessi possono soggiornare con il cittadino UE o equiparato in un Paese dell'Unione diverso da quello di provenienza di quest'ultimo. In caso contrario, le autorità nazionali possono **invitarli a lasciare il territorio**, ma non espellerli. L'espulsione può essere disposta solo **in casi eccezionali**, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma unicamente **se è dimostrato che essi rappresentano una minaccia molto grave**.

La decisione di espulsione o l'invito a lasciare il territorio devono essere comunicati **per iscritto** agli interessati, precisando tutti i motivi del provvedimento e indicando **le modalità e i termini per presentare ricorso**.

c) per soggiorni permanenti

Dopo il soggiorno per 5 anni consecutivi, i familiari extracomunitari o apolidi acquisiscono automaticamente il diritto al **soggiorno permanente** senza dover soddisfare altre condizioni. Ciò significa che possono soggiornare nel Paese ospitante per tutto il tempo che desiderano, anche se non lavorano o necessitano di un sostegno al reddito.

La continuità del soggiorno non è pregiudicata da: 1) assenze temporanee (inferiori a **6 mesi** all'anno); 2) assenze di durata superiore (per **l'assolvimento degli obblighi militari**); 3) un'assenza inferiore a **12 mesi consecutivi** per giustificati motivi quali: gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro paese.

Potranno beneficiare degli **stessi diritti, sussidi e benefici dei cittadini nazionali**.

L'assenza dal Paese ospitante per **oltre due anni consecutivi** può comportare **la perdita del diritto al soggiorno permanente**.

d) Situazioni particolari:

● **Decesso del cittadino UE**

In caso di decesso prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente del cittadino UE che abbia **soggiornato** legalmente in un Paese UE diverso dal proprio, i familiari extracomunitari o apolidi possono rimanere nel Paese ospitante a condizione che, alla data del decesso, vi abbiano soggiornato per **almeno un anno**.

Se il decesso, nel momento suddetto, riguarda un cittadino UE che in vita aveva lavorato come dipendente o lavoratore autonomo nel Paese UE ospitante, i familiari anche extracomunitari o apolidi possono beneficiare di un trattamento speciale. In particolare, possono ottenere un permesso di **soggiorno permanente** a condizione che: 1) il decesso sia avvenuto in seguito a un infortunio sul lavoro o a una

malattia professionale; 2) oppure la persona deceduta aveva soggiornato in via continuativa nel Paese ospitante per almeno **due anni**.

Inoltre, affinché possano restare, è necessario che soddisfino le stesse condizioni dei cittadini dell'UE in materia di soggiorno.

Verso la fine del **quinto anno di soggiorno legale continuativo** nel Paese ospitante, i familiari devono presentare alle autorità la domanda per il rilascio della **carta di soggiorno permanente**.

Di solito la carta di soggiorno è rilasciata **gratuitamente** (o dietro versamento della stessa somma prevista per le carte d'identità dei cittadini nazionali).

La carta ha una **validità di 10 anni** ed è **rinnovabile automaticamente**, senza obblighi né condizioni.

Per ottenere la carta di soggiorno permanente, i richiedenti devono dimostrare di soggiornare nel Paese da cinque anni esibendo (ad esempio, una carta di soggiorno in corso di validità rilasciata cinque anni prima).

Anche in questo caso, finché soddisfano le condizioni previste in materia di soggiorno i familiari indicati possono soggiornare nel Paese ospitante. In caso contrario, le autorità nazionali possono **invitarli a lasciare il territorio**, ma non espellerli. L'espulsione può essere disposta **in casi eccezionali**, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma unicamente se è **dimostrato che rappresentano una minaccia molto grave**.

La decisione di espulsione o l'invito a lasciare il territorio devono essere comunicati **per iscritto** agli interessati, precisando tutti i motivi del provvedimento, **le modalità e i termini per presentare ricorso**

- **Divorzio del cittadino UE**

Se il cittadino UE divorzia prima di aver acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Paese ospitante (ottenuto, solitamente, dopo 5 anni di soggiorno), i familiari possono rimanere nel Paese in questione purché: 1) vi abbiano soggiornato per almeno un anno; 2) il matrimonio sia durato **almeno tre anni** prima dell'avvio della procedura di divorzio.

Inoltre, affinché possano restare, è necessario che soddisfino le stesse condizioni dei cittadini dell'UE in materia di soggiorno e trova applicazione la suindicata normativa in materia di invito a lasciare il territorio e di espulsione.